



Coordinamento Territoriale

NOTIZIE UTILI n. 25

Legittimo posticipare il Tfr se la pensione è anticipata

Il pagamento differito e dilazionato del Tfr ai dipendenti pubblici che vanno in pensione anticipata è legittimo. Tuttavia la Corte costituzionale rileva aspetti problematici per quanto riguarda il differimento del trattamento di fine rapporto in caso di pensione raggiunta per limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d'ufficio. Con la sentenza 159/2019 la Consulta si è espressa in merito al dubbio di costituzionalità dell'articolo 3, comma 2, del Dl 79/1997 secondo cui il ...

Agli infermieri va retribuito il tempo impiegato per indossare la divisa

Il tempo impiegato per indossare e togliere la divisa da infermiere deve rientrare nell'orario di lavoro. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l'ordinanza 1 luglio 2019 n. 17635. Il contenzioso era sorto tra alcuni infermieri e una Asl abruzzese che non voleva riconoscere il diritto alla retribuzione del tempo utilizzato per cambiarsi. La Asl, pur avendo perso sia in tribunale che in appello, ha fatto ricorso in Cassazione contestando l'assenza di indicazione specifiche su tempi e modalità della vestizione. .

Per il risarcimento delle errate informazioni allo sportello pubblico va provato il danno

Posto fuor di dubbio che il dipendente pubblico viene meno ai propri doveri d'ufficio dando informazioni inesatte allo sportello aperto al pubblico, per il risarcimento va comunque dimostrato, al di là dell'inadempimento, la produzione del danno dallo stesso arrecato. Nella decisione della Corte di cassazione di ieri n. 17052 si legge che la sentenza impugnata e ora cassata ha contemporaneamente riconosciuto l'illecito del funzionario e l'insufficiente incidenza causale nella sfera di chi aveva richiesto ...

Diario e sede di svolgimento della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo tributaria (provvedimento n. 75143 del 9 aprile 2018, pubblicato il 17 aprile 2018 nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate)

La prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, avrà luogo presso l'Ergife Palace Hotel, via Aurelia, n. 619 - Roma, secondo il calendario e le modalità di seguito indicati.

Calendario d'esame

CONCORRENTI PER LA REGIONE LOMBARDIA

18 settembre 2019

ore 08:30: candidati da ABANNI a BERNARDI

ore 15:00: candidati da BERNARDINI a CARONIA

19 settembre 2019

ore 08:30: candidati da CAROPPO a COSCARELLI

ore 15:00: candidati da COSCHIGNANO a DI FILIPPO

20 settembre 2019

ore 08:30: candidati da DI FINI a FORMICA

ore 15:00: candidati da FORMICHELLI a GUIDA

23 settembre 2019

ore 08:30: candidati da GUIDETTI a LUCIANO

ore 15:00: candidati da LUCIDI a MIELE

24 settembre 2019

ore 08:30: candidati da MIGAZZI a PANARIELLO

ore 15:00: candidati da PANARO a PULETTO

25 settembre 2019

ore 08:30: candidati da PULIAFITO a SARACINO

ore 15:00: candidati da SARAGO a TEMPESTA

26 settembre 2019

ore 08:30: candidati da TEMPORALE a ZUZZI

CONCORRENTI PER LA REGIONE LIGURIA

27 settembre 2019

ore 08:30: candidati da ABBATE a LECARDI

ore 15:00: candidati da LEGNAME CARADONNA a ZUPPA



CGS
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACALE



CONCORRENTI PER LA REGIONE VENETO

2 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da ABATE a COSTA

ore 15:00: candidati da COSTABILE a KRULL

3 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da LABADESSA a PORCELLI

ore 15:00: candidati da PORCIELLO a ZURLO

CONCORRENTI PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

4 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da ABATE a ZURLO

CONCORRENTI PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

4 ottobre 2019

ore 15:00: candidati da ABENANTE a ZUECH

CONCORRENTI PER LA REGIONE UMBRIA

10 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da ABAGNALE a LAZZARI

ore 15:00: candidati da LAZZARINI a ZURLO

CONCORRENTI PER LA REGIONE MARCHE

11 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da ABBINANTE a LA MARCA

ore 15:00: candidati da LAMBERTI a ZULLI

CONCORRENTI PER LA REGIONE PIEMONTE

16 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da ABATE a CUNSOLO

ore 15:00: candidati da CUOCO a LANO

17 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da LANTI a PORRONE

ore 15:00: candidati da PORRU a ZURRO

CONCORRENTI PER LA REGIONE LAZIO

18 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da ABAD a CACCAVALE

ore 15:00: candidati da CACCAVELLI a COLAGIOVANNI

23 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da COLAGROSSI a DI CARLO

ore 15:00: candidati da DI CARMINE a FRATTAROLI

24 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da FRATTO a LATORRATA

ore 15:00: candidati da LA TORRE a MELILLO

25 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da MELIOTA a PARASMO

ore 15:00: candidati da PARATORE a RIZZUTI

28 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da RIZZUTO a SPANÒ

ore 15:00: candidati da SPANU a ZURZOLO

CONCORRENTI PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

29 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da ABATE a CAPRIO

ore 15:00: candidati da CAPRIOLI a DE MATTEIS

30 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da DE MATTEO a GHEZZI

ore 15:00: candidati da GHIDINI a MARCHETTI

31 ottobre 2019

ore 08:30: candidati da MARCHETTINI a PATTINI

ore 15:00: candidati da PATURZI a SCARDAMAGLIA

4 novembre 2019

ore 08:30: candidati da SCARDAPANE a ZURLO

CONCORRENTI PER LA REGIONE TOSCANA

4 novembre 2019 ore 15:00: candidati da ABAGNALE a CAFAGNA

5 novembre 2019

ore 08:30: candidati da CAFAGNO a CUCINOTTA

ore 15:00: candidati da CUCUZZA a FERRONE

6 novembre 2019

ore 08:30: candidati da FERRUCCI a LA NOVARA

ore 15:00: candidati da LANTERI a MINGARI

7 novembre 2019

ore 08:30: candidati da MINGHI a PINTO

ore 15:00: candidati da PINTUS a SEMINERIO

8 novembre 2019

ore 08:30: candidati da SENATORE a ZURRU

La ripartizione dei candidati in ciascun turno è avvenuta secondo l'ordine consecutivo delle lettere dell'alfabeto senza tener conto dell'apostrofo e degli eventuali spazi all'interno di cognomi e nomi (D'AGOSTINO = DAGOSTINO), (DE SIMONE = DESIMONE).

L'elenco degli ammessi alla prova oggettiva tecnico professionale prevista dal punto 7 del bando di concorso e la sede d'esame saranno pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti il giorno **15 novembre 2019** con apposito avviso sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Sentenza n. 159 del 25/6/2019 Pubblico impiego - lavoratrice in pensione per anzianità - trattamento di fine rapporto - dilazione e rateizzazione per lavoratori che non hanno raggiunto i limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenente

Il Tribunale di Roma - in funzione di giudice del lavoro - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 79/1997 (Legge n. 140/1997) "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", e dell'art. 12 comma 7 del D.L. n. 78/2010 (Legge 122/2010) "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" nella parte in cui dispongono il pagamento differito e rateale del trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti pubblici. Per prima cosa i giudici delimitano l'ambito della domanda, circoscrivendolo a quella che è la situazione della lavoratrice che ha fatto ricorso al tribunale: la ricorrente infatti è una lavoratrice in pensione per anzianità ed è pertanto sottoposta al differimento di 24 mesi per quanto riguarda l'erogazione della sua pensione - ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 79/1997 - e al pagamento rateale della stessa - previsto dall'art. 12 comma 7 del D.L. 78/2010 - (successivamente modificato dalla legge di stabilità per il 2014). Essa pertanto non beneficia dell'applicazione del più favorevole termine annuale che il legislatore sancisce per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio nelle diverse ipotesi di: cessazione dal servizio per raggiungimento di limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. La Corte sottolinea che il termine di 24 mesi per l'erogazione di fine rapporto, nelle ipotesi diverse dal raggiungimento dei limiti di età o di servizio, si ripromette di scoraggiare le cessazioni dal rapporto di lavoro in un momento antecedente il raggiungimento dei limiti di età o di servizio, collocandosi in una congiuntura di grave emergenza economica e finanziaria. Il trattamento più rigoroso pertanto, dicono i giudici delle leggi, si correla alla particolarità di un rapporto di lavoro che, per le ragioni più disparate, peraltro in prevalenza riconducibili ad una scelta volontaria dell'interessato, cessa anche con apprezzabile anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti di età o di servizio. Pertanto, conclude la Corte: "L'assetto delineato dal legislatore non solo è fondato su un presupposto non arbitrario, ma è anche temperato da talune deroghe per situazioni meritevoli di particolare tutela, come la «cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente», che impone all'amministrazione competente, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, di trasmettere la documentazione competente all'ente previdenziale, obbligato a corrispondere il trattamento «nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione» (art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997). Il regime di pagamento differito, analizzato nel peculiare contesto di riferimento, nelle finalità e nell'insieme delle previsioni che caratterizzano la relativa disciplina, non risulta dunque complessivamente sperequato. Le medesime considerazioni possono essere svolte per il pagamento rateale delle indennità di fine servizio, disciplinato dall'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 e poi irrigidito dall'art. 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013. La disciplina censurata, esaminata nel suo complesso e riferita alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, contempera, allo stato, in modo non irragionevole i diversi interessi di rilievo costituzionale, con particolare attenzione a situazioni meritevoli di essere più intensamente protette." Chiarito ciò, tuttavia, i giudici continuano, sottolineando che "Restano impregiudicate, in questa sede, le questioni di legittimità costituzionale della normativa che dispone il pagamento differito e rateale

delle indennità di fine rapporto anche nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età e di servizio o di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Nonostante l'estraneità di questo tema rispetto all'odierno scrutinio, questa Corte non può esimersi dal segnalare al Parlamento l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare. La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana”.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza n. 15281 del 5/6/2019 Pubblico impiego - passaggio diretto tra amministrazioni ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 - attribuzione della classe economica nella nuova amministrazione - richiesta di riconoscimento della anzianità di servizio maturata in amministrazione di provenienza - casi in cui sussiste obbligo di riconoscimento e casi in cui non sussiste - principi di diritto

La Corte rigetta la domanda presentata da due ricorrenti - dipendenti del comune di Roma a seguito di passaggio diretto da altra amministrazione ex art. 30 d.lgs. 165/2001 - che chiedevano fosse loro riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso le precedenti amministrazioni, per poter essere ammesse alla progressione di carriera prevista dall'art 4 del contratto integrativo 2006 del comune di Roma nonché dal contratto decentrato per la quantificazione e ripartizione del fondo, che prevedevano che la progressione di carriera potesse essere riconosciuta solo ai lavoratori che alla data del 31/12/2006 avessero maturato un'anzianità di servizio nella posizione inferiore alle dipendenze del comune di Roma. Le due ricorrenti alla data del 31/12/2006 erano invece ancora impiegate presso le amministrazioni di provenienza. Ad avviso delle ricorrenti la anzianità di servizio maturata in altra amministrazione doveva essere loro riconosciuta. Dicono i giudici “questa Corte ha già ritenuto, condivisibilmente, che in tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione (v. Cass. 3 agosto 2007 n. 17081; Cass. 17 luglio 2014, n. 16422); la prosecuzione giuridica del rapporto, infatti, se da un lato rende operante il divieto di reformatio in peius, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore; muovendo da detta premessa questa Corte (v. Cass. 17 settembre 2015, n. 18220; Cass. 25 novembre 2014, n. 25021; Cass. 3 novembre 2011, n. 22745; Cass. 18 maggio 2011, n. 10933; Cass., Sez. Un., 10 novembre 2010, n. 22800) ha evidenziato che l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito; l'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest'ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass., Sez. Un., n. 2280/2010 cit. e Cass. n. 25021/2014 cit.), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti (non delle aspettative) già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto; il nuovo datore, pertanto, ben può ai fini della progressione di carriera valorizzare l'esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto (v. Cass. n. 17081/2007; Cass., Sez. Un., n. 22800/2010; Cass. 22745/2011 citate e, in relazione all'impiego privato, Cass. 75202/09.

Il Coordinatore Territoriale
Michele Giuliano

